



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2021

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a ricordare, conoscere e tramandare, in particolare alle nuove generazioni, quanto accaduto tra il 1943 e il 1945, ai danni della popolazione in Italia, ad opera del CEF (*Corps expéditionnaire français en Italie*).

Dalla Sicilia alla Toscana, passando per il Lazio, in particolare nel Frusinate e nella provincia di Latina, sono avvenuti episodi di violenza sessuale e violenza fisica di massa, ai danni di svariate migliaia di persone di ambo i sessi e di tutte le età, effettuati dai *goumier*, i soldati marocchini, algerini, tunisini e senegalesi inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia (*Corps expéditionnaire français en Italie* - CEF) durante la seconda guerra mondiale.

Solo nel Frusinate ci furono oltre 60.000 richieste di danni e in migliaia denunciarono gli atti di violenza cui furono sottoposti uomini, donne e bambini. La vittima più giovane aveva 7 anni, mentre quella più anziana ne aveva 86.

Molte delle vittime che non persero la vita rimasero incinte e dovettero allontanarsi dal loro paese d'origine. Una generazione di bambini nacque nell'infamia e rimase marchiata a vita. In seguito ad alcuni accertamenti medici, fu appurato che il 20 per cento delle donne violentate aveva contratto la sifilide, una grave infezione sessualmente trasmissibile causata dal batterio *Treponema*

pallidum, l'80 per cento la blenorragia, una malattia sessualmente trasmissibile causata dal batterio *Neisseria gonorrhoeae*, che infetta le vie uretrali nell'uomo e le vie urogenitali nella donna.

Se non fosse stato per la penicillina portata in Italia dagli americani, molte delle vittime avrebbero perso la vita.

Nella Penisola e, in particolare, nel Lazio sono molte le zone dove si consumarono le terribili violenze, per citare solo i centri più famosi: Cassino, Montefiascone, Fondi, Formia, Priverno, Sermoneta, Sezze, Sabaudia, Terracina, la zona dei Castelli Romani, le province di Rieti e di Viterbo.

Furono più di 60.000 le vittime che ebbero il coraggio di denunciare le atrocità subite, per oltre 180.000 violenze sessuali accertate.

Come data si indica il 18 maggio per commemorare le vittime delle Marocchinate, il giorno in cui, nel 1944, i *goumier* del Corpo di spedizione francese in Italia sfondarono la linea Gustav, la linea fortificata difensiva approntata in Italia nella seconda guerra mondiale che divideva in due la penisola italiana: a nord il territorio in mano alla Repubblica sociale italiana e alle truppe tedesche, a sud gli Alleati. Venne sfondata appunto il 18 maggio 1944, a fronte dell'avanzata alleata, e i tedeschi dovettero arretrare più a nord.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)

1. La Repubblica riconosce il 18 maggio quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 », al fine di fare conoscere e ricordare gli episodi di violenza sessuale e fisica verificatisi durante la seconda guerra mondiale, a danno di migliaia di italiani di ambo i sessi e di tutte l'età, effettuati dai soldati marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia, noti come « *goumier* ».

2. La Giornata di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

(Programma annuale delle iniziative)

1. In occasione della giornata di cui all'articolo 1 sono previste iniziative, anche in collaborazione con le università, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con gli enti del Terzo settore, quali:

a) realizzazione di convegni, incontri, dibattiti e mostre sul particolare periodo storico in cui si sono verificate le violenze, note come « Marocchinate »;

b) assegnazioni di premi e borse di studio e pubblicazioni per attività e tesi di laurea relativi alla storia degli eccidi e delle violenze avvenute.

2. È istituito il « Museo del ricordo delle vittime dei *goumier* », al fine di ricostruire la storia degli eccidi e delle violenze di cui all'articolo 1, con sede a Frosinone.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.